

Circolare di approfondimento n. 09 del 14 febbraio 2023

## LA ROTTAMAZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000,00 (Legge di Bilancio per il 2023 L. n. 197 del 29.12.2022 Art. 1 commi 222-230)

La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto lo stralcio automatico, entro il prossimo 31 marzo, dei debiti affidati ad Agenzia Entrate e Riscossione di importo residuo fino a € 1.000,00.

### LO STRALCIO AUTOMATICO

La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto l'**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della Riscossione** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a € 1.000,00.

Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (amministrazioni locali):

- *lo stralcio automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;*
- *per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.*

Inoltre, si prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **possano stabilire di non applicare lo stralcio** e, quindi, di evitare l'**annullamento automatico** previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo ad Agenzia Riscossione entro il 31 gennaio 2023.

**Fino alla data dell'effettivo annullamento, che dovrà verificarsi entro il 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti** ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

## **DEBITI ESCLUSI DALLO STRALCIO**

**Lo stralcio non si applica per i seguenti debiti:**

- *recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.*

Festini Fabrizio  
[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)